



	<b>PREMESSO</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ..Che con Deliberazione ..... n. .... / ....., a conoscenza delle parti, l'Azienda ha indetto Procedura Aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 25, 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., suddiviso in 2 (due) lotti unici ed indivisibili, avente ad oggetto fornitura ed installazione, chiavi in mano di n. 1 (uno) Tomografo a risonanza magnetica nucleare 1,5 T di ultima generazione (LOTTO N. 1) destinato alla U.O.C. Diagnostica per Immagini e di n. 1 (uno) sistema angiografo biplano, destinato alla U.O.S.D. Radiologia Vascolare ed Interventistica (LOTTO N. 2) del P.O. Santa Rosa dell'Azienda S.L. di Viterbo, per un importo complessivo a base d'asta pari ad € 2.300.000,00 – Iva esclusa, (Lotto 1 – Base d'asta € 1.100.000,00 – Iva esclusa e Lotto 2 – Base d'asta € 1.200.000,00 – Iva esclusa);</li> <li>• ..Che con la Deliberazione ..... n. .... / ....., , a conoscenza delle parti e da queste integralmente recepite, è/sono stato/i aggiudicato/i alla Società ..... i/il <b><u>LOTTO/I N./NN.....</u></b>, relativo/i alla fornitura ed installazione, chiavi in mano di .....(DESCRIZIONE) ..... del P.O. Santa Rosa dell'Azienda S.L. di Viterbo, per un importo di spesa complessivo pari a € ..... – iva esclusa, (<b><u>ALLEGATO N. 2</u></b> – Copia offerta economica).</li> <li>• ..Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di gare, Capitolato Tecnico, Capitolato d'Oneri, Relazione Tecnica e Schede Tecniche), risulta loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non totalmente allegati;</li> <li>• .. Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad</li> </ul>	

	integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a	
	mezzo polizza fideiussoria n. .... del ..... contratta con	
	....., con validità sino alla scadenza della garanzia	
	<b>(<u>ALLEGATO N. 3</u> – Copia Polizza n. ....del .....).</b>	
	<b>TUTTO CIÒ PREMESSO</b>	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	<b><u>ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA</u></b>	
	Il/I <b><u>LOTTO/I N./NN.....</u></b> , relativo/i fornitura ed installazione,	
	chiavi in mano di .....(DESCRIZIONE) ..... del P.O.	
	Santa Rosa dell’Azienda S.L. di Viterbo, per un importo di spesa	
	complessivo pari a € ..... – iva esclusa ( <b><u>ALLEGATO N. 2</u></b> ).	
	Il presente appalto ha ad oggetto:	
	a) Fornitura full risk chiavi in mano, <b><u>LOTTO/I N./NN.....</u></b>	
	(DESCRIZIONE) ..... nel rispetto di quanto	
	richiesto nel Capitolato Tecnico: “CARATTERISTICHE TECNICHE” –	
	“DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI CE” –	
	“PRESTAZIONI ED OBBLIGHI COMPLEMENTARI ALLE	
	FORNITURE”;	
	b) L’erogazione di Servizi Accessori di manutenzione full risk ed assistenza	
	tecnica sulle apparecchiature fornite per l’intero periodo della garanzia,	
	pari almeno a 2 anni, come dettagliato all’Art. 5 del presente Contratto;	
	c) Smontaggio non conservativo, ritiro e smaltimento con FIR di:	
	<b><u>LOTTO/I N./NN.....</u></b>	
	..... nel rispetto di quanto richiesto nel Capitolato Tecnico:	
	“RITIRO E SMALTIMENTO”.	

	Le Strumentazioni, dovranno essere consegnati ed installati chiavi in mano	
	presso il P.O. Santa Rosa, Strada Sammartinese km. 3, 01100 Viterbo,	
	piano 4.	
	<b><u>Revisione Prezzi</u></b>	
	Non applicabile trattandosi di forniture una tantum.	
	<b><u>MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE</u></b>	
	<b>Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (Art.</b>	
	<b>120 c. 9 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.):</b> qualora in corso di esecuzione si renda	
	necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla	
	concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può	
	imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.	
	In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del	
	contratto.	
	La Ditta Aggiudicataria dovrà rispettare tassativamente nel Capitolato	
	Tecnico, a conoscenza delle parti anche se non materialmente allegato al	
	presente contratto.	
	<b><u>ART. 2 - DURATA</u></b>	
	Per ogni lotto di gara, le operazioni di fornitura ed installazione chiavi in	
	mano, incluse attività di collaudo e formazione al personale, da rendersi come	
	descritto nel Capitolato Tecnico allegato, sono effettuate e completate entro 75	
	(settantacinque) giorni solari dalla data di ricezione da parte	
	dell'Aggiudicatario del contratto sottoscritto digitalmente tra le parti, salvo	
	tempistiche inferiori indicate in offerta dall'Aggiudicatario medesimo.	
	<b><u>ART. 3 – LIQUIDAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI</u></b>	
	I valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione	

	delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno	
	ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto	
	il periodo di durata della garanzia offerta, e sono comprensivi di ogni spesa,	
	viva e generale, inerente alle attività affidate.	
	Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Azienda per	
	effetto dell'esecuzione del Contratto.	
	Tutte le spese inerenti al contratto, bollo, registrazioni etc. nonché tutte le	
	imposte e tasse, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.	
	Il pagamento avverrà dietro emissione di apposite fatture.	
	Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse	
	esclusivamente in formato elettronico:	
	CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK	
	DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA	
	LOCALE VITERBO	
	Fatturazione, modalità e termini di pagamento sono disciplinati dal	
	regolamento di "uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei	
	crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende	
	Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e	
	dell'Azienda ARES 118", approvato con DCA n. U00308/2015 e seguenti	
	U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017, il quale regolamento si intende	
	integralmente recepito pur se non materialmente allegato agli atti di gara.	
	La Ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente riportare nella fattura: il	
	riferimento al numero d'ordine NSO che sarà trasmesso dalla UOC E-	
	Procurement di questa ASL di Viterbo, il numero della procedura STELLA	
	(Registro di sistema), i riferimenti di numero e data del provvedimento di	

	aggiudicazione, numero e data del d.d.t., il CIG identificativo della procedura.	
	La fattura, da parte dell'Aggiudicatario, potrà essere emessa solo ad avvenuto	
	rilascio dei verbali di collaudo riportanti esito positivo. Dette documentazioni	
	di collaudo potranno essere rilasciate esclusivamente dalle UU.OO. di	
	Ingegneria Clinica e di Fisica Sanitaria di questa Asl Viterbo. Fa dunque	
	esclusivamente fede la data dell'ultimo collaudo positivo risultante dagli	
	appositi verbali redatti dalle UU.OO. anzidette.	
	Si precisa che la liquidazione della fattura avverrà solamente nel momento in	
	cui l'UOC E-Procurement sarà in possesso dei suddetti documenti di collaudo,	
	riportanti esito positivo.	
	La liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni	
	oggetto dell'Appalto avverranno secondo le disposizioni di legge vigenti. I	
	termini di liquidazione e di pagamento, sanciti dalla vigente normativa, non	
	verranno rispettati nel caso l'Aggiudicatario non abbia adempiuto	
	correttamente a tutte le condizioni di fornitura. In caso di ritardato pagamento,	
	il saggio di interessi dovuto dall'Azienda è conforme a quello prescritto dalla	
	normativa vigente. È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da	
	parte dell'Asl, di interrompere le prestazioni previste dal Capitolato Tecnico,	
	dal Disciplinare di Gara e dai relativi allegati. L'Impresa Aggiudicataria, per	
	tale motivo, non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.	
	La liquidazione delle fatture è subordinata all'accertamento e controllo	
	effettuato dal DEC individuato con Deliberazione..... n. ...., nella	
	persona del Dott. ....	
	Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, art. 3, del 13/08/2010.	
		- Pag. 6 di 28 -

	Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi	
	sono le seguenti: .....	
	<b>IBAN</b> .....	
	<b><u>ART . 4 – CONSEGNE - INSTALLAZIONE - COLLAUDO -</u></b>	
	<b><u>FORMAZIONE</u></b>	
	<b><u>LUOGO E TEMPISTICHE DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE</u></b>	
	La consegna e l'installazione chiavi in mano, al piano IV° Ospedale P.O. Santa Rosa in Viterbo, Strada Sammartinese km. 3, 01100 Viterbo, dovranno	
	avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari dalla ricezione, da parte	
	dell'impresa, del contratto sottoscritto tra le parti, salvo tempistiche inferiori	
	indicate nella offerta tecnica dall'impresa medesima o salvo indicazioni da	
	parte della Stazione Appaltante.	
	L'impresa dovrà assicurare la compatibilità delle Apparecchiature con i	
	supporti e con la preesistente impiantistica dell'Azienda. L'impresa dovrà	
	effettuare, a propria cura e a proprie spese, tutte le modifiche e/o adeguamenti	
	ai supporti e alla preesistente impiantistica dell'Azienda, nel caso in cui ciò sia	
	necessario a garantire il funzionamento delle Apparecchiature, previa	
	autorizzazione dell'Azienda medesima.	
	Contestualmente alla consegna delle apparecchiature, l'impresa dovrà fornire	
	il manuale d'uso in lingua italiana, anche su supporto informatico, il manuale	
	del sistema operativo in lingua italiana e, ove occorra, le licenze d'uso.	
	<b><u>INSTALLAZIONE</u></b>	
	La fornitura della nuova apparecchiatura dovrà comprendere la fornitura di	
	tutti gli accessori, apparati e attrezzature necessari per il montaggio e	
	l'installazione del sistema stesso.	

	L'aggiudicatario dovrà provvedere a proprio carico alla posa in opera delle	
	apparecchiature, mediante il collegamento impiantistico a norma necessario	
	all'attivazione delle apparecchiature (ad esempio il cablaggio e collegamento	
	elettrico con il quadro elettrico ivi disponibile, il cablaggio e collegamento alla	
	rete dati, ecc).	
	Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà	
	presentare un "progetto di massima" relativo allo stato dei locali presso i quali	
	dovranno essere installate le apparecchiature. Il progetto dovrà contenere:	
	1) la dichiarazione di presa visione dello stato dei locali e delle fonti di	
	energia;	
	2) relazioni generale e specialistica che specifichino e tengano conto di:	
	a. spazi necessari all'installazione,	
	b. pesi ed ingombri,	
	c. condizioni di esercizio (temperatura, umidità) da garantire;	
	d. caratteristiche di realizzazione del quadro elettrico;	
	e. caratteristiche dell'impianto elettrico e degli eventuali impianti	
	speciali a corredo;	
	f. caratteristiche dell'impianto di ventilazione e condizionamento;	
	g. eventuali modifiche e/o integrazioni delle barriere	
	radioprotezionistiche (per es. gabbia) che rendano sicuro e funzionale	
	l'utilizzo del sistema e/o dei sistemi offerti;	
	3) elaborati grafici, riportanti l'indicazione delle dimensioni di tutta	
	l'apparecchiatura, delle dimensioni dell'elemento più voluminoso e più	
	pesante, del fissaggio dell'apparecchiatura e di ogni altra circostanza che possa	
	influire sull'installazione e messa in funzione delle apparecchiature;	
		- Pag. 8 di 28 -



	4) conferma del cronoprogramma estimativo delle attività di installazione;	
	5) progetto ed elaborati tecnici a norma di legge finalizzati alla corretta	
	fornitura franco locali;	
	6) ogni altro documento previsto dalla normativa vigente.	
	<u><b>COLLAUDO</b></u>	
	Ai fini dell'attivazione e della messa in esercizio, la ASL Viterbo, entro 15	
	(quindici) giorni dalla consegna/installazione di cui al precedente paragrafo,	
	procederà con le attività di collaudo.	
	In particolare, ASL Viterbo procederà a verificare, per ciascuna	
	Apparecchiatura fornita, la funzionalità e la conformità rispetto a tutte le	
	condizioni previste dal Capitolato Tecnico, dalla offerta tecnica presentata	
	dall'impresa, dalle vigenti norme, dagli standard e dalle prescrizioni di cui alla	
	normativa nazionale e comunitaria di riferimento.	
	Il Collaudo Iniziale avrà luogo alla data che sarà indicata dalla ASL in una	
	apposita comunicazione che sarà trasmessa all'impresa.	
	In caso di mancata presentazione dell'impresa, troveranno applicazione le	
	penali previste dal Capitolato Tecnico.	
	I riferimenti ASL per l'organizzazione della consegna e del collaudo sono	
	quelli della UOC Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile, ed in particolare:	
	Ing. Diego Basile, <a href="mailto:diego.basile@asl.vt.it">diego.basile@asl.vt.it</a> , e/o Ing. Carlotta Piacentini	
	<a href="mailto:carlotta.piacentini@asl.vt.it">carlotta.piacentini@asl.vt.it</a> .	
	Il Collaudo Iniziale avverrà in contraddittorio tra l'impresa ed esponenti	
	dell'Azienda, appartenenti all'UOC Ingegneria Clinica, alla UOSD Fisica	
	Sanitaria ed all'U.O. destinatarie delle Forniture. Si intendono incluse nelle	
	operazioni di collaudo anche tutte le verifiche documentali ed elettriche da	

	parte dell'UOC Ingegneria Clinica, e le verifiche di radioprotezione ed il test	
	di accettazione dell'apparecchiatura da parte della UOSD Fisica Sanitaria.	
	Alla conclusione delle attività sopra citate, sia in caso di esito positivo che	
	negativo, sarà predisposto dall'Azienda apposito verbale di Collaudo Iniziale.	
	Nell'ipotesi di esito negativo, l'impresa dovrà ritirare e sostituire le	
	Apparecchiature risultate difettose (o una o più parti di esse) entro le	
	tempistiche dichiarate nella offerta tecnica e comunque non oltre 24 ore	
	lavorative dalla conclusione delle attività di collaudo. Il collaudo di cui trattasi	
	dovrà essere ripetuto entro il termine che sarà indicato dall'Azienda	
	nell'apposito verbale. In caso di mancato o ritardato adempimento troveranno	
	applicazione le penali previste dal Capitolato Tecnico.	
	Il collaudo potrà intendersi concluso solo ad integrale fornitura delle	
	attrezzature e relativi componenti, accessori etc., nonché solo al recepimento	
	della relativa completa documentazione cartacea, inclusi atti comprovanti	
	l'avvenuta corretta effettuazione del percorso di formazione e dell'avvenuto	
	ritiro/smaltimento, ove richiesto, con produzione FIR.	
	Esclusivamente al completamento della pratica di collaudo nelle sopraindicate	
	condizioni, la UOC competente potrà trasmettere copia dei documenti in	
	parola alla UOC E-Procurement, indispensabile ai fini della liquidazione delle	
	competenze spettanti.	
	<u><b>FORMAZIONE</b></u>	
	L'impresa dovrà inoltre garantire corsi di aggiornamento e di formazione del	
	personale medico, paramedico e tecnico, sulla base di quanto previsto nella	
	offerta tecnica, inviando gratuitamente in luogo tecnici specializzati che	
	dovranno fornire, a tutto il personale Asl addetto, tutti i necessari chiarimenti	

	tecnici e le istruzioni per l'uso. La presenza dei tecnici specializzati dovrà	
	prolungarsi sino all'acquisizione di una sufficiente conoscenza delle	
	apparecchiature da parte del personale Asl preposto. Al termine	
	dell'addestramento dovrà essere rilasciato al personale Asl un attestato che	
	certifichi l'acquisizione della idonea conoscenza delle apparecchiature	
	installate. L'impresa dovrà altresì garantire, per tutta la durata della garanzia,	
	la disponibilità di personale specializzato per ulteriori necessità di	
	addestramento e/o per consulenze.	
	<b><u>ART. 5 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA</u></b>	
	Il Fornitore dovrà erogare un servizio di manutenzione full risk e di assistenza	
	tecnica, comprensivo di tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari,	
	durante tutto il periodo di garanzia a decorrere dalla data del collaudo tecnico	
	di accettazione riportante esito positivo.	
	In particolare, l'impresa su tutte le Apparecchiature richieste, comprensive di	
	periferiche, accessori, parti di ricambio, nonché di ogni altro componente che	
	dovesse risultare necessario per il regolare, corretto e sicuro uso e	
	funzionamento delle attrezzature stesse, dovrà garantire le seguenti	
	prestazioni, pena l'applicazione delle penali previste:	
	b.1) Manutenzione Programmata, in numero non inferiore a 1 anno o in	
	numero maggiore secondo le indicazioni del costruttore;	
	b.2) interventi di Manutenzione Correttiva in numero illimitato, da	
	effettuarsi entro le tempistiche dichiarate in offerta e comunque entro e non	
	oltre 8 ore lavorative dalla chiamata, finalizzati alla riparazione guasti o	
	malfunzionamenti da qualsiasi causa determinati (i.e., difetti di fabbrica,	
	cattivo utilizzo, imperfezione nell'installazione/montaggio, etc.);	
		- Pag. 11 di 28 -

b.3)	in caso di guasto o malfunzionamento che, per qualsiasi ragione,	
	dovesse comportare un'interruzione del funzionamento superiore a 3 (tre)	
	giorni lavorativi consecutivi, sostituzione della/e componente/i, con altra di	
	uguali caratteristiche entro le tempistiche dichiarate in offerta e comunque	
	entro e non oltre i suddetti 3 (tre) giorni lavorativi consecutivi.	
	In ogni caso, le tempistiche di risoluzione del guasto non possono essere	
	superiori a 3 (tre) giorni lavorativi consecutivi.	
	La strumentazione di misura utilizzata per eventuali tarature/calibrazioni dovrà	
	rispettare una taratura almeno annuale. Tolleranze superiori potranno essere	
	accettate a seguito di evidenza documentale e procedurale a carico della ditta	
	aggiudicataria.	
	<b><u>Manutenzione preventiva:</u></b> La manutenzione preventiva è finalizzata al	
	mantenimento del sistema in piena efficienza così da minimizzare i tempi di	
	eventuali fermi parziali o totali. Le prestazioni comprendono: le procedure	
	periodiche di verifica, controllo, messa a punto del sistema; la sostituzione	
	delle parti di ricambio, delle parti soggette ad usura e di ogni altro elemento o	
	componente del sistema, nulla escluso, non più prestante; l'eventuale	
	adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi,	
	come previsto dai manuali d'uso forniti in dotazione. Tale manutenzione sarà	
	effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel	
	manuale relativo all'apparecchiatura e/o dispositivo acquistato. La	
	manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche e i controlli dei	
	parametri di funzionamento (verifiche funzionali) anche dell'eventuale	
	materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei	
	termini previsti dai manuali dei produttori. Si intendono anche comprese le	

	verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e	
	particolari (da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione	
	preventiva/correttiva o comunque secondo la cadenza prevista dal produttore)	
	e gli eventuali interventi di rimessa a norma. Il calendario degli interventi delle	
	manutenzioni preventive dell'anno deve essere comunicato all'Ingegneria	
	Clinica (o altro reparto preposto), entro 30 (trenta) giorni solari dalla	
	sottoscrizione del contratto di fornitura, ovvero entro il primo mese di ogni	
	anno solare del periodo di garanzia. Eventuali modifiche al calendario degli	
	interventi saranno previamente concordate dalle parti.	
	Nel modificare il calendario degli interventi si dovranno rispettare le frequenze	
	e quindi gli intervalli temporali previsti tra gli interventi di manutenzione	
	preventiva.	
	Il Fornitore è tenuto al rispetto del calendario degli interventi redatto, pena	
	l'applicazione delle penali. In caso di variazioni del calendario degli interventi,	
	all'Ingegneria Clinica (o altro reparto preposto) dovrà essere inviato sempre il	
	calendario degli interventi aggiornato con l'indicazione delle modifiche e delle	
	motivazioni relative alle modifiche.	
	Alla fine di ogni manutenzione, il tecnico del Fornitore dovrà compilare il	
	foglio di lavoro della manutenzione effettuata, con ogni dettaglio dell'attività	
	svolta, e farlo vidimare dal personale della ASL di Viterbo (reparto o	
	Ingegneria Clinica), come concordato con la stessa ASL. Copia del rapporto di	
	lavoro dovrà essere inviata in formato elettronico all'indirizzo mail	
	individuato.	
	<b><u>Manutenzione correttiva:</u></b> La manutenzione correttiva (su chiamata)	
	comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le sue parti, componenti,	

	accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita con la	
	sola esclusione degli eventuali materiali di consumo necessari all'ordinario	
	utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente), che subiscano guasti dovuti	
	a difetti o deficienze del bene o per usura naturale. La manutenzione correttiva	
	consiste nell'accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento,	
	nell'individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione	
	delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica	
	dell'integrità e delle prestazioni dell'apparecchiatura. Qualora il guasto	
	riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell'apparecchiatura,	
	dovrà essere effettuata la Verifica di sicurezza elettrica e il controllo di	
	funzionalità, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e	
	particolari applicabili. Il numero di interventi di manutenzione correttiva è	
	ILLIMITATO. Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere	
	richiesti formalmente dall'Ente, secondo le modalità previste dall'ingegneria	
	Clinica dell'Ente o da altro reparto preposto.	
	Alla fine di ogni manutenzione, il tecnico del Fornitore dovrà compilare il	
	foglio di lavoro della manutenzione effettuata, con ogni dettaglio dell'attività	
	svolta, e farlo vidimare dal personale della ASL di Viterbo (reparto o	
	Ingegneria Clinica), come concordato.	
	Copia del rapporto di lavoro dovrà essere inviata in formato elettronico	
	all'indirizzo mail individuato.	
	Tutti i costi di trasferta e diaria del personale, della manodopera e dei materiali	
	sostituiti sono a totale carico del Fornitore. Nulla sarà dovuto dall'Azienda,	
	anche nel caso di chiamate per cui, in seguito all'intervento tecnico, non venga	
	riscontrato nessun guasto.	

	Qualora per difetti di fabbrica, vi fossero problemi di funzionamento non	
	ripristinabili, il Fornitore dovrà sostituire le componenti, e se del caso l'intero	
	sistema, con una altro identico e nuovo di fabbrica, senza oneri aggiuntivi per	
	l'Ente.	
	In particolare il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte	
	necessaria a mantenere in perfetta efficienza le Apparecchiature tanto sotto	
	l'aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme quanto sotto	
	l'aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle Apparecchiature e al loro	
	corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione	
	sia delle Apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di	
	costruzione e per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non	
	riconducibili a dolo.	
	Il servizio di manutenzione full-risk comprende la riparazione e la sostituzione	
	dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti (nulla escluso), degli accessori	
	(cavi, adattatori, eccetera) e di tutte le altre componenti (nulla escluso), degli	
	eventuali materiali di consumo soggetti ad usura (gas/liquidi per	
	raffreddamento, lubrificanti, filtri, sensori, eccetera), con la sola esclusione del	
	materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es: materiale monouso	
	e monopaziente).	
	Dovranno tuttavia ritenersi incluse anche quelle parti di ricambio soggette ad	
	usura (ad esempio materassini, cuscini, fasce e supporti, batterie, compresa la	
	sostituzione in caso di non riparabilità) o la sostituzione a titolo definitivo (nel	
	caso di impossibilità di ripristino) delle apparecchiature accessorie (monitor,	
	workstation, stampanti, eccetera) e relative periferiche esterne ed interne con	
	apparecchiature che dovranno avere prestazioni e caratteristiche tecniche	
		- Pag. 15 di 28 -

	uguali o superiori a quelle sostituite previa autorizzazione dell'Azienda.	
	Il Fornitore deve garantire per tutta la durata della manutenzione il medesimo	
	livello qualitativo delle Apparecchiature come accertato all'atto del collaudo:	
	in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato	
	dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il	
	Fornitore provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove	
	identiche o migliori rispetto alla fornitura originale.	
	Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico	
	e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il	
	rendimento delle Apparecchiature, il Fornitore dovrà eseguire le dovute	
	riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di	
	fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti.	
	Qualora per difetti di fabbrica, le attrezzature presentassero problemi di	
	funzionamento non ripristinabili, dovranno essere sostituite a fronte di	
	specificata segnalazione della ASL di Viterbo con altra strumentazione identica	
	e nuova di fabbrica, a proprie spese.	
	Dalla manutenzione full-risk sono esclusi furti di parti e danni dovuti a dolo,	
	calamità naturali e atti vandalici.	
	Sono invece da ritenersi inclusi i danni dovuti all'utilizzo e/o ad eventi	
	accidentali non riconducibili a dolo.	
	Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per	
	tutta la durata del contratto e comunque non meno di 10 (dieci) anni a	
	decorrere dalla data di collaudo di ciascuna apparecchiatura.	
	Il Fornitore si farà carico, a propria cura, oneri e spese, del ritiro e smaltimento	
	dei materiali sostituiti presso i locali dei presidi ospedalieri.	



Il Fornitore dovrà inoltre fornire la descrizione e la organizzazione del		
Servizio di assistenza tecnica (p.es. staff in Italia e/o in Europa, ubicazione del		
centro di riferimento, organizzazione del servizio, etc.) a cui verrà affidata la		
fornitura in oggetto per quanto riguarda la manutenzione.		
Durante il periodo di manutenzione full-risk tutti i costi di manodopera, di		
trasferta e dei materiali sostituiti sono a totale carico del Fornitore.		
Il Fornitore dovrà garantire un periodo massimo di fermo macchina annuo		
complessivo non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la manutenzione		
preventiva, correttiva e straordinaria dell'apparecchiatura. Viene considerato		
un giorno di fermo macchina un intervallo di fermo pari a 8 ore lavorative a		
partire dalla chiamata, valutate tra le 7:30 e le 17:30 dei giorni lavorativi.		
<b><u>ART. 6 - PENALI</u></b>		
L'Aggiudicatario è soggetto a penalità quando ritardi l'esecuzione delle		
prestazioni oggetto della fornitura richiesta rispetto ai termini indicati in sede		
di offerta.		
Fatta salva la responsabilità da inadempimento ed il risarcimento del maggior		
danno ai sensi dell'art. 1382 C.C., l'impresa sarà tenuta a corrispondere alla		
ASL Viterbo le seguenti penali:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo</li> </ul>		
nella consegna/installazione delle Apparecchiature, rispetto al termine		
richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta tecnica se migliorativo;		
<ul style="list-style-type: none"> <li>0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di giorno</li> </ul>		
di ritardo nella conclusione delle attività di collaudo, rispetto al termine		
richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta tecnica se migliorativo;		
<ul style="list-style-type: none"> <li>0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di giorno</li> </ul>		

	di ritardo nel presenziare alle sedute di Collaudo che saranno concordate	
	e calendarizzate con questa ASL;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo</li> </ul>	
	nel ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o più parti di	
	esse) risultate in fase di Collaudo difettose ovvero con vizi/difetti di	
	fabbrica, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria	
	offerta tecnica se migliorativo;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo</li> </ul>	
	nel presenziare nelle sedute di Formazione che saranno concordate e	
	calendarizzate con questa ASL;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo</li> </ul>	
	nell'effettuare le Manutenzioni Preventive Programmate previste che	
	saranno concordate e calendarizzate con questa ASL;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo</li> </ul>	
	nell'espletamento della Manutenzione Correttiva sulle Apparecchiature,	
	rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta	
	tecnica se migliorativo;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo</li> </ul>	
	nella sostituzione di una o più parti, con altra di uguali caratteristiche,	
	entro le tempistiche dichiarate nella offerta tecnica e comunque entro e	
	non oltre 3 (tre) giorni lavorativi consecutivi, in caso di guasto bloccante	
	o malfunzionamento che comporti interruzione del funzionamento	
	superiore ai suddetti 3 (tre) giorni lavorativi consecutivi.	
	Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il	
	ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.	

	L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta	
	della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà	
	replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L'ASL di Viterbo	
	notificherà all'Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l'applicazione	
	della penale. L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di	
	cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l'importo	
	dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione	
	nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della	
	cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario	
	ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi	
	titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.	
	A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex	
	art. 1252 C.C., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con	
	gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.	
	L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore	
	dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di	
	pagamento della penale stessa.	
	Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate	
	ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo	
	contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di	
	dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del	
	Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando	
	il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito	
	dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto	
	sopra riportato.	
		- Pag. 19 di 28 -

	L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto della	
	Amministrazione al risarcimento del maggior danno. L'ammontare della	
	penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura	
	regolata dalla presente commessa, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui	
	crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda	
	Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito.	
	La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non	
	esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
	inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale	
	medesima.	
	<b><u>ART. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u></b>	
	Come da previsioni dell'art. 122 del Codice:	
	1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono	
	risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o	
	più delle seguenti condizioni:	
	a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di	
	appalto ai sensi dell'articolo 120;	
	b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere	
	b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e,	
	con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3,	
	superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a)	
	e b);	
	c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in	
	una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto	
	essere escluso dalla procedura;	
		- Pag. 20 di 28 -

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.		
2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:		
a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;		
b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.		
3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.		
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a		
		- Pag. 21 di 28 -

	10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine,	
	e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento	
	permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto	
	comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.	
	5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al	
	pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente	
	eseguiti.	
	6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e	
	4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti	
	dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori,	
	servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico	
	dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta	
	per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della	
	facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.	
	7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e	
	all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della	
	risoluzione del contratto.	
	8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento	
	dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative	
	pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato	
	rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando	
	all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali	
	provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque	
	denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo	
	sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può	
		- Pag. 22 di 28 -

	depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare	
	fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo	
	106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto	
	dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.	
	Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.	
	<b><u>ART. 8 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI</u></b>	
	<b><u>FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER</u></b>	
	<b><u>INADEMPIMENTO</u></b>	
	In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero	
	procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di	
	risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,	
	ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs.	
	n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del	
	Contratto, l’Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti	
	che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa	
	graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del	
	completamento delle prestazioni.	
	L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario	
	Aggiudicatario in sede in offerta.	
	<b><u>ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI</u></b>	
	<b><u>E SUBAPPALTO</u></b>	
	In conformità a quanto stabilito dall’art. 119, comma 1, del Codice, la cessione	
	del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1,	
	lettera d) del prefato Codice. Si applicano per le cessioni di crediti le	
	disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L’allegato II.14 del	

	Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.	
	Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono	
	essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono	
	essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli	
	obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,	
	concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni	
	appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino	
	con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45	
	(quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.	
	Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato	
	contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte	
	dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In	
	ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al	
	cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo	
	a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.	
	Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..	
	In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di voler/ non voler sub-	
	appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.	
	EVENTUALI ATTIVITA' IN SUBAPPALTO	
	<b><u>ART. 10 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs.</u></b>	
	<b><u>n. 165/2001</u></b>	
	<b>La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto</b>	
	<b>rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001,</b>	
	<b>integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ i</b>	
	<b><i>dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato</i></b>	
		- Pag. 24 di 28 -



*poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.*

#### **ART. 11 – RECESSO**

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

	L'allegato II.14 del Codice disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di	
	ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero	
	dell'appaltatore.	
	<b><u>ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA</u></b>	
	A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ha costituito a favore	
	dell'Amministrazione la garanzia fideiussoria ( <b><u>ALLEGATO N. 3</u></b> ).	
	La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito	
	principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte	
	le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di	
	fornitura ricevuti.	
	In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici	
	assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione	
	di penali.	
	L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla	
	cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.	
	<b><u>ART. 13 – DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI</u></b>	
	L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o	
	danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore	
	stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù	
	dell'oggetto della fornitura.	
	A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza	
	assicurativa di R.C.T. ( <b><u>ALLEGATO N° 4 Copia RCT</u></b> ) a copertura del	
	rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo.	
	Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza garanzia, è	

	fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere all'integrazione/rinnovo	
	della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del	
	contratto.	
	<b><u>ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI.</u></b>	
	Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, comprese le spese di imposta	
	di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico	
	dell'Aggiudicatario.	
	Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul	
	valore aggiunto.	
	<b><u>ART. 15 - FORO COMPETENTE</u></b>	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente	
	il Foro di Viterbo.	
	<b><u>ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI</u></b>	
	Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa	
	presente che i dati personali forniti dal Fornitore, saranno raccolti presso	
	l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti alla	
	gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il	
	“Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT”.	
	Il D.P.O. dell'Azienda S.L. di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.	
	<b><u>ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO</u></b>	
	Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si	
	applicano le norme vigenti del Codice Civile, la vigente legislazione regionale	
	per le AA.SS.LL. ed in particolare il D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., la	
	Documentazione di Gara (Disciplinare di gare, Capitolato Tecnico, Capitolato	
	d'Oneri, Relazione Tecnica e Schede Tecniche).	

Letto, approvato e sottoscritto

.....

**AZIENDA S.L. DI VITERBO**

.....

**Il Direttore Amministrativo**

**Dr./Sig. ....**

**Dr.ssa Simona DI GIOVANNI**

**Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15 e 16.**

.....

**AZIENDA S.L. DI VITERBO**

.....

**Il Direttore Amministrativo**

**Dr./Sig. ....**

**Dr.ssa Simona DI GIOVANNI**

**Il presente contratto è firmato digitalmente dai Rappresentanti Legali delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale".**